



**Città di Crotona**  
**Settore 6**

**Regolamento Comunale sulle funzioni del Garante per i diritti della persona diversamente abile.**

Revisione	Data	Redazione e Verifica	Approvazione
00	30/07/2018	Settore 6	C.C. n.119 del 30.07.2018

## INDICE

### ART. 1 – DEFINIZIONI

### ART. 2 – NOMINA E REQUISITI

### ART. 3 – ATTIVITA' E SEDE

### ART. 4 – OBIETTIVI E FINALITA'

### ART. 5 – FUNZIONI

### ART. 6 – FONTI NORMATIVE

### ART. 7 – NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

### ART. 8 - REVOCA

## **Art. 1 - DEFINIZIONI**

1.1 Presso la Città di Crotone è istituito il "Garante per i Diritti della Persona Diversamente Abile" (d'ora in poi anche solo Garante) i cui compiti e funzioni sono disciplinati dal presente regolamento, oltre che dalla normativa di settore.

1.2 Il presente Regolamento definisce altresì i rapporti del Garante con l'Amministrazione Comunale, in particolare con gli organi Sindaco, Consiglio comunale, Assessorato ai Servizi Sociali, Servizio di Politiche di Inclusione Sociale del Comune.

## **Art. 2 - NOMINA E REQUISITI**

2.1 Il Garante è organo unipersonale, nominato con Decreto sindacale a seguito di avviso pubblico finalizzato a raccogliere le candidature e i curricula vitae degli interessati.

2.2 L'incarico è svolto in piena autonomia politica ed amministrativa, è a titolo gratuito, ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

2.3 È eleggibile al ruolo di Garante chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o scienze sociali o equipollenti o in medicina o in psicologia o che abbia avuto comprovata esperienza, almeno triennale, in associazioni e/o enti pubblici o privati operanti nel settore e con svolgimento di attività a tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e della loro promozione e inclusione sociale;

b) dia ampia garanzia di indipendenza;

c) non sia membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali; non sia dipendente comunale né di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni, né sia amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune;

d) non ricopra un ruolo di amministratore o legale rappresentante in Associazioni ed organismi operanti nel settore.

2.5 Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal TUEL.

2.6 Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore, né individualmente, né collegialmente ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

## **Art. 3 - ATTIVITÀ E SEDE**

3.1 Il Garante, in quanto organo monocratico, svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale e la Commissione Consiliare di riferimento possono richiedere, in ogni momento, relazioni e ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte e sulle iniziative assunte.

3.2 Fermi restando i principi di autonomia ed indipendenza, il Garante condivide i propri obiettivi ed azioni con l'Assessorato Comunale ai Servizi Sociali e con il Settore Politiche di Inclusione Sociale.

3.3 Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, fornisce annualmente al Sindaco e all'Assessore alle Politiche Sociali una relazione dettagliata delle attività svolte. Tale relazione viene discussa in Consiglio Comunale, al fine di prenderne atto e, ove lo ritenesse utile formulare di indirizzi e

suggerimenti, da tenere conto nella successiva attività dell'organismo.

3.4 Il Garante ha accesso agli atti del Comune che siano inerenti le funzioni di sua competenza di cui all'art. 4 del presente Regolamento e, su richiesta, ne riceve copia.

3.5 Il Garante esercita la propria attività a titolo gratuito e con mezzi e strutture proprie. Tuttavia, in caso di necessità, può chiedere al Comune – previa richiesta anticipata – la disponibilità temporanea di uffici e/o sale per conferenze al fine di attività connesse all'esercizio della propria carica. Altresì può avvalersi della collaborazione di altri soggetti, previa autorizzazione del Sindaco. Le condizioni di cui al presente articolo possono essere variate a seguito di specifica delibera di Consiglio.

3.6 Il Comune doterà il Garante di uno specifico account e-mail istituzionale, lo stesso potrà disporre, altresì, di un'apposita sezione sul sito web istituzionale del Comune dove sarà pubblicato anche il presente regolamento.

#### **Art. 4 - OBIETTIVI E FINALITÀ**

4.1 L'istituzione del Garante è finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi e finalità:

- creare un "osservatorio permanente" sui problemi legati alla disabilità non solo motoria, anche allo scopo di rimuovere tutti gli ostacoli sociali e culturali ed al fine di dare pari dignità e opportunità alle persone con disabilità, favorendo le politiche di integrazione sociale ed il miglioramento dell'autonomia personale;
- promuovere la collaborazione con tutti gli enti istituzionali al fine di favorire il miglioramento dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche ed il cittadino disabile ed i relativi servizi erogati;
- intervenire di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte per aiutare a risolvere disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, ritardi ed omissioni dai quali sia derivato o possa derivare un danno materiale e/o morale al disabile causato da uffici dell'amministrazione Comunale o da personale delle Aziende da essa dipendenti o partecipate. In esito ai fatti lamentati, il Garante potrà rivolgere richieste di chiarimenti e di documenti agli uffici competenti, i quali sono tenuti a rispondere entro trenta giorni. In caso di mancata risposta il garante metterà a formale conoscenza dell'omissione il Sindaco;
- vigilare il diritto soggettivo al pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità anche nell'ambito dell'istruzione e dell'educazione dell'alunno con disabilità, combattendo ogni ostacolo o impedimento alla piena attuazione dei diritti soggettivi;
- farsi promotore di iniziative culturali, sportive, ricreative o scientifiche, al fine di consentire e di migliorare l'inserimento sociale del disabile; a tal scopo il Garante avrà il potere di accedere e verificare l'erogazione dei servizi degli Uffici Pubblici e dei servizi in concessione, dell'amministrazione Comunale o delle Aziende da essa dipendenti o partecipate, con lo scopo di accertare e verificare la funzionalità degli stessi, ivi compresi tutti quelli che ricevono "contributi pubblici" destinati in tutto o in parte in base alle attività svolte in termini di fornitura di beni e servizi che riguardano anche il cittadino disabile.

#### **Art. 5 – FUNZIONI**

5.1 Il ruolo del Garante a supporto dell'Amministrazione Comunale per ottemperare agli obiettivi preposti, si sostanzia segnalando e/o promuovendo tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, con particolare attenzione all'integrazione ed inclusione sociale. A tal fine il Garante:

- a) comunica all'"Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità" le violazioni della Convenzione ONU e predispone una relazione biennale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio Comunale per ciò che riguarda la promozione di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema e redigendo archivio informatico da aggiornare periodicamente;

- b) interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'Amministrazione di sostegno e da un'Associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle persone disabili, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento discriminatorio o anche omissivo;
- c) sollecita e controlla che per ogni persona con disabilità, sia redatto il progetto individuale, fatta salva la disponibilità delle risorse a disposizione degli uffici preposti e della loro capacità, necessità e dovere di reperirle, ove e quando disponibili, attraverso, se prevista, la programmazione annuale di fondi interni e/o dei bandi preposti dagli enti sovraordinati e in caso di negligenze e/o omissioni è tenuto a redigere segnalazione scritta al Sindaco ed all'Assessore ai Servizi Sociali;
- d) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone disabili;
- e) esprime pareri, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi riguardanti i diritti delle persone disabili; esprime, altresì, valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali finanziate da organismi comunali ed aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità;
- f) formula proposte all'Amministrazione Comunale finalizzate ad assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, alla loro integrazione ed inclusione sociale;
- g) propone all'Amministrazione Comunale lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone disabili, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;
- h) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone disabili nel Comune di Crotone da aggiornare periodicamente;
- i) informa delle iniziative intraprese e dei risultati l'Assessore alle Politiche Sociali e gli uffici delle Politiche Sociali del Comune; collabora con il Garante nazionale, regionale.

5.2 Il Garante per l'esercizio del proprio incarico ha, inoltre, facoltà di:

- a) accedere agli uffici Comunali e/o Uffici di servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone disabili, l'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettuale-relazionale, segnalando all'Assessore ed agli Uffici ed altre autorità competenti eventuali violazioni e/o irregolarità;
- b) informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio;
- c) controllare – previa apposita autorizzazione – le strutture nonché i programmi destinati alle persone disabili allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso.

#### **Art. 6 - FONTI NORMATIVE**

6.1 Il Garante esercita le sue funzioni ottemperando a quanto previsto dal presente Regolamento e dalle normative di settore, inerenti i diritti delle persone disabili, a livello regionale, nazionale, comunitario ed internazionale, con particolare riferimento a:

- a) Costituzione della Repubblica artt. 2, 3, 4, 38;
- b) Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti della persona con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 3 dicembre 2006 a New York ed entrata in vigore il 3 maggio 2008 e

Protocollo Opzionale adottato il 13 dicembre 2006 ed entrato in vigore il 3 maggio 2008 con ultimo aggiornamento il 30 gennaio 2017;

c) ratifica della Convenzione Onu con Protocollo Opzionale con Legge 3 Marzo 2009, n.18 – in particolare art. 3 – Istituzione dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità – ;

d) Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali - Decreto Ministeriale n. 167 del 6 luglio 2010 – Regolamento recante discipline dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009 n. 18 – e successiva modifica con Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche Sociali n. 87 del 8 maggio 2015;

e) Legge 5 Febbraio 1992, n.104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

f) la legge 328 del 2000 - "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

g) la legge 67 del 2006 - "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni".

#### **Art. 7 - NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI**

7.1 Il Garante è tenuto al rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e ss. mm. e ii nonché di tutta la normativa in materia di privacy e tutela di dati sensibili.

#### **Art. 8 - REVOCA**

8.1 Il Sindaco può revocare, in ogni momento, dalla carica il Garante se si accerta la mancanza di uno dei requisiti e/o per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.